



COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

Servizio- Suap-Edilizia

- C.so Aldo Moro n. 90 tel. 091.8738073-72 fax 091 8729857 -
- Mail-suapbelmontemezzagno@pec.it-sportellounico@comune.belmonte.pa.it

Provvedimento n. 17 del 04-04-2014

Prot. n. 4755 del 04-04-2014

ATTO DI CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Il Comune di Belmonte Mezzagno rappresentato dal Dr. Bisconti Vincenzo, domiciliato per la carica presso la sede Comunale di Piazza della Libertà, nella sua qualità di Responsabile del Servizio "SUAP" del Comune predetto.

Visto il vigente Regolamento Comunale in tema di "Suap" approvato con delibera di G.C. n. 75 del 29-12-2012;

Visto il D.P.R. n. 160 del 07-09-2010 di regolamentazione dei procedimenti in materia di attività produttive;

Visti i pareri favorevoli resi dagli uffici competenti espressi con note :

- n. 4177 del 22-03-2014 dal servizio di polizia municipale;
- n. 4463 del 31-03-2014 dal resp. del servizio tecnico;
- n. 4531 del 01-04-2014 dal resp. ufficio commercio;
- Vista l'autocertificazione ai sensi art.67 del d.lgs. n. 159/2011;

CONCEDE

Alla società denominata "Riolo Service S.r.l." con sede in P.zza Cappuccini n.7 Palermo P. IVA N 05070100820 rappresentata dal Sig. Italiano Giuseppe nato a Palermo il 01-12-1985 c.f. TLNGPP85T01G273C residente in questa via G. La Pira n.23 giusta nota prot. n.3982 del 19-03-2014.

L'USO DEL SITO

Impianto pubblicitario ubicato in C.so Aldo Moro ang. Via G. Mazzini, con dimensioni cm 100x80 altezza cm 310, diametro del palo cm 6 come da planimetria allegata, con area occupata della superficie totale di mq. 1,00 per il periodo di **anni uno** con inizio di rinnovo il 04.04.2014, con l'obbligo per il concessionario di osservare le seguenti condizioni:

1. Il concessionario provvede a presentare a questo Comune entro 30 giorni dalla data del presente atto di concessione e, comunque, entro il termine di rinnovo sopra indicato dell'anno in corso, denuncia sull'apposito modulo determinando la tassa dovuta e provvedendo, negli stessi termini, al pagamento, con le modalità stabilite dal regolamento comunale mediante l'apposito modulo di c/c postale.
2. Il concessionario, per eseguire sull'area sopra descritta opere e lavori, dovrà richiedere preventivamente l'autorizzazione del Comune ed osservare, nell'esecuzione tutte le condizioni nella stessa stabilite, dando comunicazione dell'inizio e del compimento dei lavori al Comando di Polizia Municipale. Eventuali danni arrecati nel corso dei lavori a beni ed impianti comunali dovranno essere immediatamente riparati o risarciti, secondo le



COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

Servizio- Suap-Edilizia

- C.so Aldo Moro n. 90 tel. 091.8738073-72 fax 091 8729857 -
- Mail-suapbelmontemezzagno@pec.it-sportellounico@comune.belmonte.pa.it

decisioni adottate, in base alla comunicazione, che il concessionario ha l'obbligo di effettuare, dal Comune.

3. Per i lavori e le opere che vengono effettuate su aree di circolazione e sulle loro pertinenze e, comunque, su spazi soggetti a pubblico accesso, il concessionario dovrà usare tutte le cautele idonee ad evitare qualsiasi pericolo per persone e cose ed installare le segnalazioni e le strutture di protezione prescritte dal codice della strada e delle altre disposizioni vigenti.
4. Il concessionario è diretto ed esclusivo responsabile per i danni arrecati a persone e cose per effetto dell'occupazione del suolo e delle opere e lavori eseguiti e risponderà degli stessi sotto ogni profilo penale e civile, restando esclusa qualsiasi responsabilità del Comune.
5. Il concessionario ha l'obbligo di mantenere l'area occupata e le opere sulla stessa eseguite in condizioni di perfetta manutenzione seguendo tempestivamente, a sua cura e spese, tutti gli interventi a tal fine necessari.
6. Il Comune potrà disporre, con provvedimento motivato, la modifica delle opere eseguite sull'area concessa. Il concessionario provvederà a tali modifiche a sua cura e spese entro il termine accordatogli, salvo rinunciare alla concessione previa rimozione delle opere effettuate e ripristino dell'area nelle migliori condizioni. Nel caso di rinuncia la tassa è dovuta per l'intero semestre nel caso del quale l'occupazione, previa rimessa in pristino dell'area, è cessata. Dopo la verifica di tale adempimento, quando la cessazione avvenga nel primo semestre, il Comune disporrà nel corso del semestre successivo gli interessi. Nel caso in cui il ripristino non sia avvenuto a regola d'arte, il Comune sospenderà il rimborso, intimando al concessionario l'esecuzione dei lavori necessari, entro un termine scaduto il quale il Comune provvederà d'ufficio, con recupero di ogni onere sostenuto a carico dell'inadempiente, incamerando, in conto, il rimborso della tassa eventualmente dovuta.
7. La concessione è revocabile in qualsiasi momento, con provvedimento del Comune, quando si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a. L'area debba essere utilizzata per l'uso pubblico originario o per altre pubbliche necessità individuate a giudizio insindacabile dall'Amm.ne;
 - b. L'occupazione dell'area determina difficoltà e pericoli per la circolazione delle persone e dei veicoli e non rispetti le prescrizioni disposte dall'art. 23 comma 1° del dlgs n. 285 del 30-04-1992 nuovo codice della strada;
 - c. Motivi igienici di tutela degli inquinamenti, relativi a sopravvenute esigenze estetiche ed ambientali non consentono il mantenimento della concessione;
 - d. Mancato pagamento, per un anno, della tassa comunale, scaduto il termine fissato dal regolamento comunale in tema di "Cosap";
 - e. Mancata osservanza delle condizioni stabilite dal presente atto, dalla legge e dal regolamento.
8. Nel caso di revoca il concessionario ha l'obbligo di ripristinare, a perfetta regola d'arte, l'originario stato dell'area, eseguendo ogni lavoro necessario a sua cura e spese, nel termine assegnatogli, senza aver diritto a pretendere indennizzi per l'anticipata concessione della concessione. Nel caso che i lavori di ripristino non siano eseguiti o siano effettuati in modo inadeguato o non abbiano conclusione entro la scadenza fissata,



COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

Servizio- Suap-Edilizia

- C.so Aldo Moro n. 90 tel. 091.8738073-72 fax 091 8729857 –
- Mail-suapbelmontemezzagno@pec.it sportellounico@comune.belmonte.pa.it

- trascorso il termine nella stessa prefisso, esegue i lavori d'ufficio e provvede al recupero delle spese sostenute mediante ruolo coattivo.
9. Nel caso di revoca al concessionario è dovuta dal Comune la restituzione della tassa pagata con effetto al momento in cui l'area viene restituita perfettamente ripristinata. Qualora il concessionario non effettui il canone dovuto gli interessi saranno calcolati secondo il tasso vigente per ogni semestre compiuto. Non è dovuto il rimborso della tassa quando la revoca si disposta per i motivi di cui alla lettera d) del punto 7.
 10. Quando il concessionario non osserva le condizioni stabilite dalla presente concessione, dalla legge e dal regolamento, il Comune lo diffida ad adeguarsi entro il termine scaduto il quale, in caso di inadempienza, viene disposta la revoca.
 11. Si applicano alla presente concessione le disposizioni previste dalle leggi e regolamenti vigenti, relative alla natura e destinazione dell'area oggetto della stessa.
 12. In caso di aumento delle tasse di occupazione suolo pubblico la Ditta si impegna a corrispondere gli eventuali aumenti.
 13. Sono fatti salvi i vincoli derivanti da ogni altra disposizione di legge e sono fatti salvi i diritti di terzi.
 14. Visto il regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
 15. Il canone da versare per l'occupazione permanente di suolo pubblico è quello fissato dal Comune con apposita determina Sindacale, n. 36 del 26.05.2008 che è di € 31,25/mq. Per anno da versare sul **C.C.P n. 18917906 "Comune di Belmonte Mezzagno, Servizio Tesoreria, pagamento tassa Cosap"**.
 16. Visto il versamento effettuato al "Comune di Belmonte Mezzagno, Servizio Tesoreria, pagamento tassa Cosap del 04-04-2014 n. mrf4081a12512

Il Responsabile del Servizio
(Dr. Bisconti Vincenzo)

